

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA

## DATI IDENTIFICATIVI

### PER COMUNICAZIONI DI LEGGE E PER PUBBLICAZIONE ALBO

(Autocertificazione ai sensi della Legge 127/1997 e 191/1998)

<i>cognome</i>	<i>nome</i>	
<i>luogo di nascita</i>	<i>data di nascita</i>	
<i>codice fiscale</i>	<i>partita I.V.A. (eventuale)</i>	
<b>residenza anagrafica</b>		
<i>indirizzo</i>	<i>località</i>	<i>cap</i>
<i>Telefoni (OBBLIGATORIO)</i>	<i>Fax</i>	
<b>studio legale</b>		
<i>indirizzo</i>	<i>località</i>	<i>cap</i>
<i>Telefoni (OBBLIGATORIO)</i>	<i>Fax</i>	
<i>Cellulare</i>		
	cellulare da pubblicare nell'Albo SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
<i>e-mail (OBBLIGATORIO)</i>	<i>indirizzo web</i>	
<i>P.E.C (OBBLIGATORIA)</i>	<i>da pubblicare nell'Albo SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></i>	

- Autorizza il trattamento dei dati personali, (compreso foto tessera) ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n 196, e l'inserimento nel sito internet dell'Ordine Avvocati.

- In ossequio all'art.18 della legge professionale, dichiara sul proprio onore e sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità ivi previsti ( v. nota in calce).

VIBO VALENTIA, \_\_\_\_\_

Il Dichiarante

Protocollo ricezione (a cura della segreteria)

----- data-----

#### Art. 18. della Legge 31 dicembre 2012 , n. 247 . **Incompatibilità**

La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.